



## IL DIRETTORE GENERALE

Protocollo N° 0027049 del 17/06/2015

### **Premesso che:**

il D.Lgs. n. 235 del 30/12/2010, di modifica ed integrazione del D.Lgs n.82 del 07/03/2005 (recante, il “Codice dell’Amministrazione Digitale”), che ha introdotto, con l’Art. 50-bis, il concetto di Continuità Operativa che vincola le Pubbliche Amministrazioni a definire, nell’ambito della disponibilità dei dati alla base dei servizi, dei piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il ritorno alla normale operatività, il tutto in omogeneità di soluzione garantita dal comma 4 del predetto articolo, il quale obbliga il DigitPA (ex CNIPA) ad acquisire un parere sui piani predisposti dalla singola amministrazione;

l’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n° 235 il quale ha introdotto l’art. 50-bis nel D.lgs. n°82/2005, rubricato “Continuità operativa”, volto a fornire alle pubbliche amministrazioni gli strumenti utili ad adottare le giuste misure che assicurino la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno al normale funzionamento;

che il predetto articolo ha stabilito che ciò debba avvenire attraverso la predisposizione di piani di emergenza, sulla scorta di un documento del DigitPA, denominato “*Linee guida per il Disaster-Recovery delle Pubbliche Amministrazioni*”, le quali descrivono nel dettaglio tutti gli strumenti per ottemperare agli obblighi derivanti dall’Art. 50-bis del CAD, a partire da un percorso di autovalutazione, dalla metodologia per l’individuazione dei rischi (Business Impact Analyst BIA), al fine di produrre uno *studio di fattibilità tecnica* contenente un Piano di Continuità ed un Piano di Disaster Recovery, da presentare al DigitPA stesso per poi implementare le soluzioni previste nei piani, anche sulla base dei pareri espressi dal DigitPA;



- DigitPA, con circolare n.58/2011, ha emanato specifiche direttive e metodi attuativi per le Pubbliche Amministrazioni al fine di redigere lo Studio di Fattibilità Tecnica e modalità di invio per il rilascio del relativo parere;
  - la prima parte della predetta Circolare riporta le informazioni che le Amministrazioni devono inviare a DigitPA ai fini del rilascio del parere sugli Studi di Fattibilità Tecnica ( SFT) e le modalità di presentazione delle richieste come previsto dal comma 4 art. 50 bis del CAD;
  - la seconda parte della medesima Circolare riporta le informazioni che le Amministrazioni devono inviare a DigitPA ai fini dell'attività di verifica del costante aggiornamento dei Piani di Disaster/Recovery (DR), previste dal comma 3, lettera b) dell'art. art. 50 bis del CAD, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di definire il *piano di continuità operativa*, la cui funzionalità deve essere verificata con cadenza almeno biennale e che deve contenere la descrizione delle relative procedure da seguire, tenendo conto delle risorse umane, strutturali e tecnologiche di ciascuna realtà amministrativa e delle idonee misure preventive;
- la lettera b) del citato comma 3 del medesimo articolo sancisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di delineare altresì un piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante del piano di Continuità Operativa e che indica quali misure tecniche e organizzative le Pubbliche Amministrazioni debbano adottare per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione DigitPA sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definendo altresì le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche;
- il Legislatore con tali misure ha preso atto di come l'intenso utilizzo della tecnologia nell'ambito dell'attività istituzionale degli Enti, debba essere accompagnato necessariamente dalla predisposizione di piani di emergenza che assicurino la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività a seguito di un evento disastroso;



il Legislatore ha previsto che le principali attività relative alla Continuità operativa vengano affidate a un Responsabile della Continuità Operativa il quale, oltre ad avere in capo la responsabilità civile, amministrativa e penale della procedura, dovrà occuparsi, principalmente, della predisposizione e della trasmissione a DigitPA dello Studio di Fattibilità Tecnica ( SFT) al fine di acquisire parere favorevole alla redazione del Piano di Continuità Operativa e del Disaster Recovery;

tra i compiti affidati alla figura del responsabile della continuità operativa, deputato ad organizzare e coordinare il Comitato di crisi sul disaster recovery, rientrano:

- a) l'invio a DigitPA di uno *studio di fattibilità tecnica* contenente un Piano di Continuità ed un Piano di Disaster Recovery, predisposto dalla Ditta incaricata;
- b) Farsi carico della realizzazione del Piano di Continuità operativa;
- c) Operare in qualità di componente del *Comitato di Gestione della Crisi*.

Risulta necessario individuare all'interno dell'Agenzia una figura, in possesso di titoli e competenze specifiche cui affidare l'incarico di responsabile della continuità operativa;

Tra il personale in servizio presso ARIF il Sig. Francesco Fanelli risulta essere l'unico in possesso dei titoli abilitanti ad assumere l'incarico in questione

**Tutto ciò premesso,**

#### NOMINA

con decorrenza immediata, Francesco Fanelli, *Responsabile della Continuità Operativa* affidandogli tutti i compiti previsti dalla legge, ivi inclusi quelli già menzionati nella narrativa del presente atto.

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe M. Taurino